	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco



Approvazione CdA 16/11/2024

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

SG-002

Rev. 0
14/11/2024

Waterpolo Milano Metanopoli

Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

Sede legale: Via Europa 7/E - 20097 San Donato Milanese (MI)

C.F. 97533860157 - P.I. 06784000967

+39 02 87188660 +39 344 0140398


Società Affiliata **FIN** – Iscritta al registro **CONI** delle società sportive dilettantistiche

www.waterpolomilano.it

segreteria@waterpolomilano.it


Facebook [@waterpolo.milano](https://www.facebook.com/waterpolo.milano)

Twitter [@WPMetanopoli](https://twitter.com/WPMetanopoli)

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

Sommario

1. Riferimenti	3
2. Obiettivi generali	3
3. Principi etici	3
4. Norme di condotta generali	4
5. Doveri e obblighi dei tesserati	4
6. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici	6
7. Doveri e obblighi degli atleti	7
8. Procedure di selezione degli operatori sportivi	9
9. Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante	9
10. Riservatezza	9
11. Norme finali	9

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

1. Riferimenti

- 1.1 Articolo 16, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (di seguito, il Decreto 39/2021), che ha introdotto l'obbligo, per le associazioni e le società sportive, di adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale).
- 1.2 Articolo 33, comma 7, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in forza del quale "ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".
- 1.3 FIN - Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Safeguarding rules)
- 1.4 C.N.S. Libertas - Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) che disciplina per le Società affiliate gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
- 1.5 C.N.S. Libertas - Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, elaborate in conformità con il d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021.
- 1.6 SG-001 "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva".
- 1.7 FSN – Federazione Sportiva Nazionale (ad esempio FIN – Federazione Italiana Nuoto).
- 1.8 EPS – Ente di Promozione Sportiva (ad es. CSN Libertas).


2. Obiettivi generali

- 2.1 Ogni tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
- 2.2 Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
- 2.3 Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
- 2.4 Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.
- 2.5 Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti al cap. 4 del Modello Safeguarding adottato dalla società doc. SG-001.

3. Principi etici

La Società ritiene fondamentali i seguenti principi etici nell'ambito delle attività sportive svolte:

- a) lo sport è un ambito nel quale si apprendono fondamentali principi educativi e morali, insegna a rispettare le regole perché non esiste uno sport senza regole;
- b) lo sport insegna il rispetto di chi fa rispettare le regole, non esiste uno sport senza arbitri o giudici;

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- c) lo sport insegna il rispetto dell'avversario, non esiste uno sport senza avversari;
- d) lo sport insegna a rispettare sé stessi, non si può fare attività sportiva se non si ha cura di sé, se si usa il proprio corpo e la propria mente in maniera impropria;
- e) lo sport insegna a lavorare in squadra e per obiettivi, è la squadra che condurrà al risultato;
- f) lo sport insegna la cultura del lavoro finalizzato al risultato, niente arriva senza sacrificio, sforzo, impegno e dedizione;
- g) lo sport insegna a tollerare la sconfitta e gestire i successi, l'umiltà è il primo insegnamento per gli atleti;
- h) lo sport insegna il senso di appartenenza alla propria società ed ai valori comuni;
- i) lo sport è garantito anche ad atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, anche tramite attività di integrazione, qualora tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo dei tesserati coetanei o organizzando manifestazioni ad hoc;
- j) lo sport è garantito anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, a cui è favorita la partecipazione alle attività stagionali, a tornei e ai camp estivi organizzati dalla Società, a titolo gratuito e/o mediante sconti delle quote di partecipazione.

4. Norme di condotta generali


I tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

- k) adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
- l) astenersi dall'adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;
- m) evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- n) agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
- o) astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- p) usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;
- q) comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriate o sessualmente provocante;
- r) astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale.
- t) perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- u) astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- v) agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- w) evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.


5. Doveri e obblighi dei tesserati

Di seguito sono elencati doveri e obblighi a cui devono sottostare i tesserati:

- a) devono comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) devono astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) devono garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- d) devono impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) devono impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) devono prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- g) devono astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
- h) devono collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- i) devono segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio
- j) devono segnalare immediatamente alla Società oltre che ai competenti organi giurisdizionali sportivi tutti gli eventuali contatti con terzi, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo avvenuti, che possano integrare ipotesi di illecito sportivo;
- k) devono essere a conoscenza delle previsioni del Regolamento di Giustizia Sportiva della FSN o dell'EPS presso cui è tesserato e si obbliga a osservare puntualmente le predette previsioni, consapevole delle responsabilità anche risarcitorie che possono conseguire nel caso di loro violazione;
- l) non devono, né direttamente né per interposta persona, effettuare o accettare scommesse, neppure presso i soggetti autorizzati a riceverle, né agevolare scommesse di altri con atti funzionali alla effettuazione delle stesse, le quali abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito del campionato a cui partecipa e a cui sono iscritti, FSN o EPS come applicabile;
- m) non devono rilasciare dichiarazioni a mezzo stampa, attraverso social network e dichiarazioni in genere sull'operato della società, dei dirigenti e dei tecnici della Società, dei compagni di squadra, degli avversari, degli arbitri, degli organi federali, dei loro singoli componenti. partecipazioni a programmi televisivi se non con le seguenti limitazioni e precisazioni:
- i. la comunicazione ai media è un ambito di competenza esclusiva della Società; è richiesto che ogni tesserato concordi preventivamente con la Società l'opportunità di rilasciare dichiarazioni alla stampa su temi attinenti alle gare, agli arbitraggi, all'andamento del campionato e, in generale, all'attività sportiva svolta; i tesserati sono comunque responsabili dei pregiudizi di ogni genere arrecati alla Società quale conseguenza delle loro dichiarazioni, quando non concordate con la Società;
 - ii. al di là delle conseguenze disciplinari che direttamente possono far carico all'autore delle dichiarazioni e oggettivamente alla Società (con conseguente diritto di rivalsa di quest'ultima), i tesserati sono tenuti ad astenersi da dichiarazioni, apprezzamenti e commenti che possano generare pregiudizio nei rapporti interni e nei rapporti con i terzi (inclusi gli sponsor della Società), ovvero abbiano ad oggetto aree che non sono di loro competenza, quali quelle gestionali, ovvero ancora dichiarazioni, apprezzamenti o commenti che, per ambiguità o difetto di chiarezza, si prestino ad essere strumentalizzati, ovvero siano lesivi dell'immagine della Società;
 - iii. in tale ambito, si raccomanda ai tesserati di prestare particolare attenzione alle linee di condotta sopra delineate nell'uso dei social network, all'atto di pubblicare post (inclusi fotografie, video, immagini, disegni, ecc.), mettere like e condividere contenuti; in particolare, ai tesserati è fatto divieto di divulgare, anche attraverso i predetti social network(e/o anche attraverso il mero richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti e/o pubblicati da terzi, ad esempio attraverso la modalità di cosiddetto re-tweet e/o della cosiddetta condivisione) notizie, commenti, immagini o video che possano recare danno, anche potenziale, alla Società o che siano comunque in contrasto con gli interessi, anche commerciali, di quest'ultima e/o che costituiscano promozione di prodotti o marchi concorrenti con i prodotti e i marchi degli sponsor della Società;


	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- iv. I tesserati sono invitati a comunicare preventivamente alla Società gli inviti a partecipare, nella loro qualità di tesserati della Società, a trasmissioni radiotelevisive o a eventi in pubblico ovvero comunque destinati a essere diffusi con qualsiasi mezzo, anche diverso da radio, televisione, internet;
- n) per coloro che ricevono all'inizio della stagione sportiva dalla Società un kit di materiale sportivo (di seguito: kit) si evidenzia che essi sono tenuti a mantenere in ordine il proprio kit custodendolo con diligenza e avendone la massima cura e a chiederne la sostituzione, ovvero la sostituzione di sue parti, esclusivamente nel caso di usura derivante dal normale uso; ogni integrazione o sostituzione richiesta, ma non determinata dalle ragioni precedenti, sarà concessa dalla Società a spese esclusive del tesserato che l'ha richiesta; in gara e (quando espressamente richiesto dalla Società) in allenamento tali tesserati devono indossare esclusivamente i kit e gli altri indumenti tecnici loro forniti dalla Società; è fatto divieto di apportare ai kit e agli indumenti tecnici forniti dalla Società modifiche che ne alterino l'aspetto in qualsiasi modo;
- o) per quanto riguarda le attività promo-pubblicitarie il tesserato:
- i. non può esercitare attività promo-pubblicitarie in ambito privato se associate con qualsiasi mezzo, anche meramente suggestivo o indiretto, a nomi, colori, maglie, simboli, contrassegni, segni distintivi della Società; eventuali richieste di deroga dovranno essere formulate per iscritto al legale rappresentante della Società, che avrà facoltà del tutto discrezionale di concederle, ovvero, concedendole, di sottoporle a condizioni specifiche;
 - ii. è tenuto a consentire che gli indumenti sportivi fornitigli dalla Società e caratterizzati da segni distintivi scelti dalla Società, anche recanti l'indicazione del nome del tesserato, siano prodotti e distribuiti, direttamente o indirettamente, dalla Società in regime di licensing, merchandising o negozi analoghi;
 - iii. è tenuto a consentire alla Società la concessione a terzi del diritto di riprodurre e diffondere la sua immagine ripresa nell'esercizio delle attività agonistiche della Società o di eventi organizzati dalla Società, anche dotati di natura promozionale o promo-pubblicitaria attraverso ogni mezzo di comunicazione noto oggi o che sarà sviluppato in futuro;
 - iv. è tenuto a consentire che la Società faccia uso, direttamente o a mezzo terzi, ad ogni fine, anche di lucro, dell'immagine collettiva della squadra (almeno 3 tesserati, a scelta della Società);
 - v. è tenuto a comunicare preventivamente alla Società ogni proposta di sponsorizzazione a titolo personale, fermo restando che:
 - non dovrà accettare quelle che si pongano in contrasto concorrenziale con gli obblighi di cui ai numeri i) e ii);
 - dovrà far sì che i propri sponsor non utilizzino in alcun caso l'immagine, i marchi, i segni distintivi, gli indumenti sportivi e i colori sociali della Società;
- p) i giocatori di riserva e i tecnici iscritti negli elenchi di gara devono sedersi sulle panchine assegnate alla Società e devono restarvi per tutta la durata della gara, mantenendo sempre un comportamento corretto, educato e rispettoso;
- q) norme, procedure e precauzioni a tutela della sicurezza sono comunicate ai tesserati ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabili; i tesserati sono tenuti a rispettarle e ad applicarle per quanto di loro competenza;
- r) gli atleti, i tecnici e gli altri tesserati, all'inizio della stagione sportiva, e in ogni caso di successiva richiesta della Società, sono tenuti a fornire la propria valida documentazione anagrafica attraverso la compilazione del modulo di iscrizione o fornendo carta di identità, passaporto o altri documenti di identità; essi sono altresì tenuti a comunicare immediatamente alla Società ogni eventuale modifica dei dati.

6. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei tecnici

I dirigenti sportivi e i tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;


	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, specie se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, specie se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- g) organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della Società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che, se proprio necessario, vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
- h) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- i) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- j) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- k) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- l) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- m) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- n) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- o) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla Società e/o al Safeguarding Officer della FSN o dell'EPS di riferimento per il tesserato situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.


7. Doveri e obblighi degli atleti

Di seguito sono elencati doveri e obblighi a cui devono sottostare gli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- c) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- d) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- e) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FSN o dell'EPS di riferimento per il tesserato;
- s) segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla Società e/o al Safeguarding Officer della FSN o dell'EPS di riferimento per il tesserato situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- t) si obbligano a osservare puntualmente le previsioni anti doping, consapevoli delle responsabilità anche risarcitorie che possono conseguire nel caso di loro violazione; gli atleti sono pertanto tenuti a rendersi disponibili per le attività necessarie all'espletamento delle misure antidoping;
- u) attesa la gravità della violazione delle prescrizioni in materia di doping, gli atleti sono tenuti ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili e a mantenere strettissimo contatto con il medico sociale e, più in generale, con le strutture sanitarie della Società, attenendosi alle relative indicazioni e prescrizioni;

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- v) atteso il rischio di assunzione involontaria di sostanze inserite nella lista delle sostanze vietate dalla normativa antidoping, prima di assumere qualsiasi farmaco, anche omeopatico, qualsiasi preparato galenico o qualsiasi integratore, anche del tipo definito "naturale", l'atleta è tenuto a darne comunicazione al medico sociale al fine di accertare se il prodotto contenga sostanze vietate, astenendosi comunque dall'assunzione del prodotto se sconsigliata dal medico sociale.
- w) qualora un atleta per qualsiasi ragione non riesca a prendere contatto con il medico sociale, ma abbia necessità di fare immediato ricorso a cure che comportino l'impiego di farmaci o di altre sostanze curative o ritenute tali, egli è tenuto a:
- vi. far presente a chi gli prescrive o suggerisce l'impiego della sostanza (sia esso medico, dentista, farmacista, fisioterapista, altra figura parasanitaria) di essere atleta soggetto alle misure antidoping;
 - vii. non assumere in ogni caso prodotti sfusi e verificare sulle confezioni di prodotti o sui "bugiardini" se il prodotto è dopante;
 - viii. comunicare al più presto possibile al medico sociale l'elenco dettagliato dei prodotti assunti;
- x) partecipare a puntuali e adeguati allenamenti e adottare un regime di vita ordinato e regolato in quanto le convocazioni degli atleti per le gare e il loro impiego in partita sono subordinati alla regolare partecipazione degli stessi agli allenamenti e alla conduzione di un regime di vita consono all'attività sportiva;
- y) osservanza, da parte dei tesserati, di corrette regole nell'esercizio della loro attività sportiva e nella vita di tutti i giorni, quando le condotte tenute nella vita privata possano arrecare pregiudizi alla Società sotto il profilo disciplinare, ovvero quando, incidendo sul fisico o sulla psiche dell'atleta, possano provocare incidenti o infortuni nel corso dell'esercizio della pratica sportiva o in collegamento eziologico con la stessa, tenuto conto che la condotta degli atleti e di ogni altro tesserato può essere imputata - sotto il profilo disciplinare o risarcitorio - alla Società, sulla quale gravano specifici obblighi di controllo sanitario sugli atleti ai sensi del Regolamento sanitario emessi dalle FSN o EPS presso cui l'atleta è tesserato; ad esempio devono evitare di svolgere attività sportiva in condizioni fisiche alterate da privazione di sonno, abusi alimentari, uso di sostanze che, ancorché non vietate dalla normativa antidoping (o non vietate fuori dalle gare), quali tabacco e alcool, che possano esporre gli atleti a infortuni o incidenti.
- z) in caso di infortunio, la Società suggerisce agli atleti di farsi visitare e curare da medici, fisioterapisti, massaggiatori ed altri soggetti para-sanitari di fiducia dalla Società medesima e da questa indicati agli atleti; qualora tuttavia gli atleti non intendessero usufruire della predetta assistenza sanitaria, sono tenuti a comunicare al medico sociale l'intenzione di avvalersi a loro spese di altro specialista o altra figura sanitaria, rilasciando idonea liberatoria al medico sociale, il quale rilascia parere consultivo, e concorda con lo specialista scelto dall'atleta e con la Società le date delle visite.
- aa) gli atleti sono raccomandati dalla Società di dare immediata informazione al medico sociale di eventuali dolori fisici anomali (tali da far temere un possibile infortunio) o di eventuali stati di malattia, per sottoporsi agli accertamenti ed alle cure che risultino opportuni;
- bb) in caso di infortuni importanti e/o gravi il medico sociale può imporre che per poter riprendere gli allenamenti regolarmente il tesserato debba essere stato espressamente a ciò autorizzato dal medico sociale stesso;
- cc) gli atleti sono tenuti a sottoporsi ai controlli e alle analisi che saranno determinati dagli organi sportivi competenti, dal medico sociale e dalle strutture sanitarie che saranno loro indicate, fermo il rispetto delle norme sulla privacy: il rifiuto immotivato di tali analisi e di tali controlli costituisce condotta grave, che autorizza la Società ad applicare sanzioni modulate in base alla gravità del comportamento;
- dd) gli atleti che non ricevono il kit gratuitamente dalla Società devono dotarsi come minimo di un costume e di una maglietta a meno che partecipino a campionati in cui è prevista una maggiore uniformità di divisa per la squadra; è fatto divieto di apportare agli indumenti tecnici forniti dalla Società modifiche che ne alterino l'aspetto in qualsiasi modo.

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

ee) non sono consentite agli atleti sostituiti durante la gara manifestazioni di dissenso in qualsiasi forma espresse; giocatori sostituiti sono tenuti a tornare in panchina e ad accomodarvisi.

8. Procedure di selezione degli operatori sportivi

- 8.1 Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente autocertificazione attestante che il Collaboratore non abbia subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti.
- 8.2 Il Collaboratore autorizza contestualmente la Società a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

9. Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante


- 9.1 Tutti i tesserati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Officer della FSN o dell'EPS di riferimento per il tesserato attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità previste da da ciascun ente;
- 9.2 Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer del CNSL.
- 9.3 In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione.
- 9.4 In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società.

10. Riservatezza

- 10.1 Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società e il Safeguarding Officer della FSN o dell'EPS di riferimento per il tesserato sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dai Regolamenti.
- 10.2 L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
- 10.3 La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

11. Norme finali

- 11.1 Il presente documento è aggiornato dalla Società, ed approvato dal CdA, con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FSN.
- 11.2 Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal CdA della Società.

	TITOLO CODICE ETICO E DI CONDOTTA	Doc. SG-002	Data 14/11/2024	
			Rev. 0	
			Elaborato	Guarnori
			Verificato	Re
			Approvato	De Marco

- 11.3 Per quanto riguarda quanto qui non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto al doc. SG-001 "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva- Modello Safeguarding" e ai documenti in riferimento di cui al cap. 1.
- 11.4 Il presente Regolamento, approvato dal CdA, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.